



TRIBUNALE DI LECCE
PRESIDENZA

OGGETTO: misure organizzative dell'attività giudiziaria dal 12 maggio al 31 luglio 2020 presso il Tribunale di Lecce volte a contrastare l'emergenza epidemiologica, adottate ai sensi dell'art. 83 commi 6 e 7 del D.L. 17 marzo 2020 n.18, come modificato dall'art. 36 del D.L. 8 aprile 2020 n.23, convertito con modifiche nella legge 24 aprile 2020 n.27, in vigore dal 30 aprile 2020, e ulteriormente modificato dal D.L. 20 aprile 2020 n.28 in vigore dall'1 maggio 2020.

IL PRESIDENTE f.f.

--- Visto l'art. 83 commi 6 e 7 del D.L. 17 marzo 2020 n.18, come modificato dall'art. 36 del D.L. 8 aprile 2020 n.23, convertito con modifiche nella legge 24 aprile 2020 n.27, in vigore dal 30 aprile 2020, e ulteriormente modificato dal D.L. 20 aprile 2020 n.28 in vigore dall'1 maggio 2020, d'ora in poi per brevità art. 83 cit., ai sensi del quale <<per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria per il periodo compreso tra il 12 maggio 2020 e il 31 luglio 2020 – d'ora in poi c.d. fase 2 - i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'Autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della Salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero della Giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone>>, prevedendo, per i Tribunali, che tali misure organizzative siano adottate d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello ed il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'Appello dei rispettivi distretti;

--- lette le linee guida approvate dal Consiglio Superiore della Magistratura il 26 marzo 2020;

--- richiamati i provvedimenti organizzativi adottati dal Presidente della Corte di Appello di Lecce e dal Procuratore Generale, segnatamente: n. 13 in data 23.02.2020, n. 2108 del 24.02.2020, in data 03.03.2020, n. 18 in data 07.03.2020, in data 9 marzo 2020, n.20 in data 10.03.2020, n. 20 in data 10.03.2020, n. 2726 in data 10.03.2020, n. 2906 in data 13.03.2020, n. 2936 in data 16.03.2020, n. 3097 in data 18.03.2020 e in data 14.04.2020, nella parte in cui sono volti a disciplinare in modo uniforme anche la sicurezza e le attività presso questo Tribunale;

--- richiamate le misure organizzative adottate da questo Presidente f.f. in particolare con decreti n.1230-U del 20 marzo 2020, n.29/2020 del 6 marzo 2020, nonché con i decreti sull'avvio del c.d. "lavoro agile" per il personale amministrativo, adottati a firma congiunta con la Dirigente amministrativa dr.ssa Alessandra Scrimitore, n.120-1 del 13 marzo 2020 e n.133-1 dell'1 aprile 2020;

--- sentiti i Presidenti e i Coordinatori delle Sezioni civili e penali, e, tramite gli stessi, tutti i Colleghi, nonché i referenti distrettuali per l'innovazione (R.I.D.) e i magistrati di riferimento per l'informatica (mag.rif) per il settore civile e penale;

--- premesso che con nota prot. n.2909/2020 Proc. Gen. il Presidente della Corte di Appello e il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Lecce hanno chiesto a questo Ufficio di comunicare le misure adottande, sia in relazione alle opere e agli accorgimenti da disporre sotto il profilo logistico-organizzativo, che sotto il profilo della disciplina e della programmazione dell'attività processuale che potrà essere espletata, per il periodo dal 12 maggio 2020 sino alla fine della c.d. "fase 2", ciò sia al fine di consentire a questo Tribunale di adottare il decreto ex art. 83 cit. <<d'intesa con il Presidente della Corte di Appello e con il Procuratore Generale della Repubblica>> presso questo distretto, sia al fine di consultare preventivamente ed unitariamente - <<anche a nome e su delega dei Capi d'Ufficio>> del distretto e <<onde evitare una pluralità di richieste>> - sia l'Autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, sia il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce;

--- richiamata la nota di questo Presidente f.f. prot. n.1553/24.04.2020, con la quale, in risposta alla nota innanzi richiamata, sono state comunicate al Presidente della Corte di Appello e al Procuratore Generale, ai fini innanzi precisati, sia le misure che dovranno essere adottate sotto il profilo logistico-organizzativo per la parziale ripresa dell'attività processuale nella c.d. fase 2, sia l'attività processuale che potrà essere espletata dal 12 maggio p.v. in poi, allegandosi a tale ultimo fine le proposte pervenute, all'esito di apposita interlocuzione, dai Presidenti e dai Coordinatori delle sezioni civili, lavoro e penali, del Tribunale, nonché dalla Presidente dr.ssa Portaluri quale Coordinatrice dei Giudici di Pace;

--- richiamata la nota prot. n.4088 prot. Proc. Gen 3086/20 del 29 aprile 2020, con la quale il Presidente della Corte di Appello di Lecce e il Procuratore Generale hanno chiesto al Presidente della Giunta Regionale della Puglia e ai Presidenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del distretto di esprimere il proprio parere in ordine alla parziale ripresa dell'attività dal 12 maggio 2020 e alle misure di prevenzione organizzative adottande per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della Salute, d'intesa con le Regioni, contestualmente trasmettendo una sintesi delle misure organizzative da adottare negli uffici giudiziari del distretto e dell'attività

giudiziaria concretamente programmabile in condizioni di sicurezza nel rispetto delle prescrizioni delle competenti autorità sanitarie;

--- rilevato che con le modalità innanzi precisate è stata quindi positivamente espletata la procedura partecipata a Presidente di Giunta Regionale ed ai COA del distretto;

--- sentita la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, in particolare nella riunione indetta da questo Presidente in data 21 aprile 2020, nel corso della quale dalla Procura della Repubblica sono state segnalate difficoltà nella citazione dei testi, dovendosi tener conto per problem collegati a difficoltà di notifica, circostanza che induce a ritenere ulteriormente necessaria una riduzione dei processi in trattazione;

--- preso atto e tenuto adeguatamente conto del parere reso dall'**Autorità sanitaria regionale**, nei seguenti testuali termini; *<<Preliminarmente si evidenzia che il DPCM 26 aprile 2020 prevede, all'articolo 3, comma 1, lettera e), che nelle pubbliche amministrazioni siano messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti visitatori, soluzione disinfettante per l'igiene delle mani. La norma innanzi richiamata, al comma 2, dispone l'obbligo di utilizzare, sull'intero territorio nazionale, nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, protezioni delle vie respiratorie e che tali protezioni si aggiungono alle altre misure -distanziamento fisico e igiene costante e accurata delle mani- finalizzate alla riduzione del contagio. Nello specifico, in merito alle misure organizzative da adottarsi per il periodo compreso fra il 12 maggio 2020 e 30 giugno 2020 (da intendersi oggi il 31-7-2020, n.d.r.), presso gli uffici giudiziari del distretto della Corte di Appello di Lecce e meglio descritte nella nota di cui all'oggetto, alla luce delle indicazioni di cui all'articolo 83, comma 6, D.L. 17 marzo 2020 n.18, come modificato dall'articolo 36 del D.L. 08/04/2020 n. 23, si esprime parere favorevole. Quanto alla richiesta di dotare varchi degli stabili giudiziari di termo scanner, si comunica che si darà corso a tale istanza previa intese fra l'Amministrazione regionale e i Ministeri competenti>>*;

--- preso atto della nota prot. PG.LE 3115/2020 del 2 maggio 2020, con la quale il Presidente della Corte di Appello e il Procuratore Generale, nel trasmettere il parere dell'Autorità sanitaria regionale che precede, dispongono che ciascun Ufficio del distretto proceda ad adottare i provvedimenti volti a disciplinare le attività giudiziarie per la c.d. fase 2;

--- richiamate le note di questo Presidente f.f.

--- viste le note di questo Presidente f.f. del 29 aprile 2020 e del 5 maggio 2020, con le quali sono state comunicate ai Sindaci dei Comuni presso i quali vi sono le sedi distaccate dell'Ufficio del Giudice di Pace le misure necessarie per l'avvio dell'attività processuale nella fase 2, nonché le indicazioni pervenute dall'Autorità sanitaria regionale nella nota già innanzi richiamate, al fine di

consentire anche presso tali sedi l'adozione di ogni misura necessaria per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19;

--- letta la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce del 28 aprile 2020 e tenuto adeguatamente conto di quanto nella stessa condivisibilmente rappresentato e/o espressamente chiesto;

--- dato atto ed espresso apprezzamento per il costante e costruttivo confronto intercorso in questo periodo con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce, che ha consentito di pervenire alla sottoscrizione di:

1°) un **protocollo di intesa per le udienze penali** volto a disciplinare le ipotesi di convalida di arresto o fermo, giudizio direttissimo e procedimenti di misure di prevenzione in videoconferenza o in collegamento da remoto, sottoscritto **in data 16 aprile 2020**;

2°) un **protocollo di intesa per la gestione delle udienze civili** dinanzi al Tribunale, sottoscritto **in data 5 maggio 2020**;

3°) un **protocollo di intesa per la gestione delle udienze in materia di rapporti familiari** davanti al Tribunale di Lecce, sottoscritto **in data 8 maggio 2020**;

4°) un **protocollo/regolamento per il deposito telematico delle negoziazioni assistite** per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, **sottoscritto in data 16 aprile 2020**;

5°) un **protocollo di intesa per la gestione delle udienze dinanzi agli Uffici del Giudice di Pace**, **sottoscritto in data 5 maggio 2020**;

--- dato atto dell'ottimo contributo a tal fine fornito dalle referenti distrettuali per l'innovazione per il settore civile e penale nella persona delle dr.sse Maddalena Torelli e Adele Ferraro;

--- visto l'esito della Conferenza permanente degli Uffici Giudiziari con sede in Lecce, tenutasi in data 30.04.2020 e tenuto conto delle indicazioni operative nel corso della stessa emerse – su indicazione del R.S.S.P. ing. Morciano e del medico competente dr. De Francesco, in particolare: - per la tutela della salubrità negli ambienti di lavoro, giusta le aggiornate relazioni per la valutazione dei rischi (DUVRI), sia per quanto riguarda la sede di viale de Pietro, che per gli edifici del Tribunale civile e del Giudice di Pace di via Brenta; - per l'igienizzazione e la sanificazione dei luoghi di lavoro; - per l'individuazione delle cautele da adottarsi nella regolamentazione degli spazi, nell'utilizzo delle aule e delle aree di attesa o transito; - per l'igienizzazione e per la gestione degli impianti di aria condizionata;

--- sentiti, come raccomandato con circolare del 2 maggio 2020 n.0070897.U del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria e del personale, le rappresentanze sindacali

e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) in apposito confronto preventivo via teams tenutosi in data 4 maggio 2020, nel corso del quale sono state loro rappresentate le misure preventive adottate ed in corso di adozione ed è stata chiarita la necessità di adeguare i presidi di presenza del personale amministrativo in ufficio alle mutate esigenze operative per il graduale e non differibile riavvio dell'attività giurisdizionale nella c.d. fase 2;

--- tenuto conto di quanto emerso all'esito della web conference su "emergenza Covid-19 – fase 2" – tavolo tecnico ASL Lecce-Uffici Giudiziari" del 5/5/2020, ed in particolare della circostanza che:

<<1) il pretriage agli ingressi dei Tribunali sarà operato dalla CRI; la ASL si farà coordinatrice di un primo contatto tra l'Associazione e l'Ufficio Giudiziario; successivamente i rapporti con la CRI saranno intrattenuti dal RSPP e dal Medico competente;
2) si renderà edotta la Regione e, per il suo tramite, la protezione civile dei rapporti di collaborazione tra ASL e Uffici Giudiziari, proponendo che l'approvvigionamento dei DPI per i suddetti Uffici sia coordinato dalla ASL;

3) l'attività di sanificazione per gli ambienti giudiziari sarà garantita dalla ASL Lecce per il tramite di Sanitaservice: al momento sarà effettuata la sanificazione 1v/settimana>>;

- ritenuto che, pur permanendo la nota situazione di emergenza epidemiologica, non possa essere differita una più ampia ripresa della trattazione degli affari giudiziari, sia utilizzando le modalità alternative di gestione delle udienze indicate - per la sola fase dell'emergenza – dal cit. art. 83, comma 7, lett. "f" ed "h", sia adottando tutte le misure allo stato disponibili per l'Ufficio per la trattazione delle udienze con la presenza delle parti nel rispetto di tutte le indicazioni fornite dal Ministero della Salute e dall'Autorità sanitaria e con l'adozione delle misure di prevenzione indicate dal comma 7 del cit. art. 83;

- rilevato che il rispetto delle misure volte a contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 impone – oltre all'adozione delle misure preventive organizzative – anche la delimitazione degli affari giudiziari e delle udienze che sarà possibile trattare nella c.d. fase 2, nella misura in cui tale riduzione è necessaria per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della Salute (art.83 cit. co.6)

--- tanto premesso, rispettata la procedura partecipata di cui al comma 6° dell'art. 83 cit., nella consapevolezza dell'importanza della prevenzione e del prezioso contributo che ognuno di noi deve dare per contenere l'emergenza epidemiologica da Covid-19, ritenuto per il periodo in oggetto (12 maggio-31 luglio 2020) necessario: - I) emanare ulteriori disposizioni al fine di consentire la graduale ripresa dell'attività giurisdizionale, in condizioni di sicurezza per gli operatori giudiziari e per gli utenti; II) individuare e delimitare la trattazione delle cause e degli affari che sarà possibile gestire e le relative modalità, così

DISPONE

par. I) L'accesso e lo svolgimento di attività giurisdizionale all'interno del Tribunale civile e penale e dell'Ufficio del Giudice di Pace avverrà nel rispetto delle misure organizzative adottate con provvedimento n.4158 del 4 maggio 2020 adottato congiuntamente dal Presidente della Corte, dal Procuratore Generale e da questo Presidente f.f.; sarà a tal fine operato, quantomeno nella fase iniziale, un controllo della temperatura corporea agli ingressi dei Tribunali ad opera di personale della Croce Rossa Italiana al fine di rilevare la presenza di sintomi ostativi all'accesso a pubblici uffici; come da nota del R.S.P.P. ing. Morciano dell'8 maggio 2020, tale controllo sarà attivo per l'ingresso al Tribunale civile, sede di via Brenta, e per l'ingresso alla sede del Giudice di Pace, sempre in via Brenta, dalle ore 7,30 alle ore 14,00, e per l'ingresso al Tribunale Penale, in viale de Pietro, dalle ore 6,45 alle ore 14,00;

2) al fine di agevolare il rispetto del distanziamento sociale all'interno delle aule di udienza verranno apposte, all'esterno delle stesse, apposite indicazioni; per ogni aula verrà inoltre indicato il numero totale di persone che vi potranno accedere allo scopo di *<<garantire il rispetto della distanza interpersonale>>*; a tal fine è stata acquisita apposita relazione, redatta in data 7 maggio 2020, a firma dell'ing. Morciano, in qualità di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.), nella quale risulta definito il numero totale degli occupanti ammissibile per i diversi ambienti redatto allo scopo innanzi precisato e riassunto nelle relative tabelle, la cui sintesi sarà apposta all'ingresso di ogni aula nei limiti di interesse per l'utenza; di tale capienza massima dovrà tener conto il giudice nel fissare le udienze, per cui, ove il numero delle parti che dovranno partecipare alle stesse risulti superiore alla capienza indicata nella relazione del R.S.P.P. e non sia disponibile altra aula di dimensioni adeguate, dovrà fissare la causa ad altra data ovvero, ove sia già fissata e non possa essere trattata con diversa modalità, rinviarla;

3) verranno apposte indicazioni anche nelle aree di attesa e di transito sempre al fine di consentire il pieno rispetto del necessario distanziamento sociale, fermo restando l'obbligo per legge di indossare la mascherina all'interno dell'Ufficio, come disposto dall'articolo 3, commi nr. 2, 3 e 4, del D.P.C.M del 26 aprile 2020: *“Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza”*; tale obbligo va esteso anche alla partecipazione alle udienze, anche ove si svolgano a porte chiuse ovvero si tratti di udienze camerale, essendo in tali circostanze presenti identiche esigenze preventive, stante la presenza, in ambiente chiuso, di più persone; si confida nel senso di responsabilità di tutti e si invita ad una stretta vigilanza sul rispetto di tale obbligo;



4) nella sede del Tribunale di via Brenta, sempre al fine di consentire ampio distanziamento sociale, saranno utilizzate – sempre nel rispetto del limite delle presenze consentite individuate dal R.S.P.P. ing. Morciano nella relazione del 7 maggio 2020 - per le udienze con la presenza delle parti solo le aule più ampie, in particolare: - a piano terra saranno utilizzate le aule n. 5 e 7, nonché l'aula n.6, quest'ultima in particolare per la trattazione di udienze di ascolto del settore della volontaria giurisdizione ed in generale per l'ascolto di soggetti beneficiari di misure protettive da parte del Giudice tutelare o di chi ne svolge le funzioni; sempre a piano terra l'aula n. 4 sarà inoltre allestita per l'utilizzo per udienze con collegamento da remoto con l'applicativo teams; - al piano interrato saranno utilizzate le aule n. 19, 24 e 21. Sarà cura della Cancelleria organizzare unadeguato Sistema di prenotazione di tali aule per le varie udienze delle diverse sezioni. Le udienze saranno fissate rigorosamente ad orario fisso e saranno ben distanziate per orario; la citazione dei testi – che verrà disposta solo ove strettamente necessaria ed indifferibile per la natura del contenzioso nel cui ambito deve essere acquisita – avverrà solo ad orario fisso e per un numero limitatissimo di testi, cioè tale da garantire agli stessi (in udienza e anche nell'eventuale attesa) ampio distanziamento sociale. Una delle aule più ampie e adeguatamente allestite nella sede di via Brenta, al piano terra, sarà utilizzata anche dall'ufficio di volontaria giurisdizione per accogliere l'utenza in regime di assoluta sicurezza, non essendo a tal fine idonei gli uffici personali e gli spazi del primo piano del tribunale dove è collocata la cancelleria della Volontaria Giurisdizione.

Le aule di via Brenta poste al piano interrato sono munite di ricambio meccanico continuativo dell'aria, mentre per le aule al piano terra di detto edificio è in atto un processo di adeguamento da parte della proprietà, che garantirà a breve le stesse funzionalità attualmente in essere al piano interrato. Per l'utilizzo degli impianti di condizionamento si rimanda alle disposizioni che saranno emanate per tempo dal R.S.P.P.;

5) le aule del Tribunale penale, tutte adeguatamente ampie, potranno essere utilizzate nel rispetto dei limiti di capienza individuati nella richiamata relazione del 7 maggio 2020 del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Il giudice o il Presidente del Collegio dovrà tener conto di tale capienza massima e, qualora il numero delle parti/difensori dovesse risultare complessivamente superiore alla capienza indicata nella relazione del RSPP in relazione all'aula da utilizzare, dovrà fissare la causa ad altra data, ovvero, ove sia già fissata e non possa essere trattata con diversa modalità, rinviarla.

Le aule al piano terra dispongono di impianto di aria condizionata c.d. a ricircolo. Poiché, da verifiche fatte da questa presidenza, tempi e costi dei lavori necessari ad integrare l'impianto di aria condizionata con un sistema di ricambio d'aria forzata non ne consentono la realizzazione in tempi brevi, salvo diverse indicazione da parte del RSPP all'esito di verifiche ancora in corso, l'impianto di

aria condizionata dovrà essere acceso durante le ore notturne per rinfrescare l'ambiente e spento – o tenuto al minimo – durante il giorno. Ove tale condizione dovesse incidere, per esempio per l'elevata temperatura all'interno dell'aula, sulla salubrità della stessa, il Giudice o il Presidente del Collegio dovrà procedere al rinvio dell'udienza, non essendovi possibilità di adeguata areazione naturale di tali ambienti.

Si procederà in ogni caso a frequente igienizzazione dei filtri dei condizionatori.

6) verranno installati **pannelli di plexiglass** o altra idonea protezione sia nei luoghi che saranno individuati come fronte office, cioè di accesso di avvocati o pubblico per consegna e/o ritiro di atti dalle Cancellerie, sia nelle aule di udienza, ciò soprattutto in via Brenta nella sede del Tribunale e del Giudice di Pace, dove le aule non sono ampie quali quelle del Tribunale penale ed è non è infrequente, nel corso dell'udienza, la necessità di consegna di atti da parte dei difensori al cancelliere, ovvero, in assenza dello stesso, al Giudice. L'igienizzazione delle strutture protettive sarà giornaliera.

7) gli **accessi alle cancellerie continueranno ad essere su appuntamento e/o prenotazione** via pec o posta ordinaria e ad orario, per evitare attese ovvero la concomitante presenza di più persone nei medesimi ambienti. Si sta inoltre provvedendo a avviare un sistema di prenotazione online per tutte le Cancellerie del Tribunale. Resta per emergenze, ma con richiesta di limitarne l'utilizzo a casi residuali, la possibilità di chiedere l'accesso telefonicamente, trattandosi di modalità che incide pesantemente sull'attività dei presidi e non consente all'utente di documentare la sua richiesta. Verrà inoltre a breve emesso separato decreto a firma congiunta con la Dirigente amministrativa dr.ssa Scrimatore contenente ulteriori direttive per l'accesso alle Cancellerie, precisandosi che – come noto – gli indirizzi di posta elettronica (PEC e PEO) e i numeri di telefono di tutte le Cancellerie sono pubblicati sul sito del Tribunale di Lecce: www.tribunale.lecce.giustizia.it

8) proseguirà inoltre, sulla base delle disposizioni del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del Ministero della Giustizia, emesse da ultimo in data 2 maggio 2020 n.0070897.U, il **lavoro agile** da parte del personale delle Cancellerie ordinaria sino alla fine del periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19, con turni di presidio che saranno via via rimodulati, anche sulla base delle indicazioni che perverranno dai direttori e sempre nel rispetto delle misure sul distanziamento sociale. Tale modalità di lavoro si auspica che non pregiudichi l'efficienza delle cancellerie, atteso che, dopo una fase organizzativa di avvio non facile, il personale amministrativo con senso di responsabilità ha dato un elevato contributo al funzionamento dell'ufficio con tale diversa modalità lavorativa, utilizzando gli applicativi SIAMM, SICOGE, SCRIPT@ e GECO e consentendo così di ridurre il lavoro in giacenza in materia di spese di giustizia. Sugli accessi alle cancellerie e l'organizzazione dei presidi verrà emesso separato decreto a firma congiunta con la Dirigente amministrativa dr.ssa Scrimatore, precisandosi – in relazione alla richiesta contenuta nella già

richiamata delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce del 28 aprile 2020, che l'accesso alla cancelleria sarà possibile dalle 8,30 alle 12,30, non essendosi ritenuta opportuna una maggiore riduzione dell'orario (pure prevista quale misura da adottare dal comma 7 lett. a del cit. art.83) proprio per consentire un adeguato distanziamento degli accessi su appuntamento da parte degli Avvocati; non possono tuttavia escludersi criticità, essendo notoriamente il personale amministrativo tutto indispensabile per il corretto andamento dell'ufficio e non essendo accessibili da remoto al personale di cancelleria i più importanti registri informatici relativi ai procedimenti civili e penali (SICID, SIECIC, SICP), come rimarcato anche dal CSM nelle linee guida nel chiedere una modifica dei sistemi operativi. Si confida pertanto nella più ampia collaborazione volta a non vanificare la necessaria tutela del personale amministrativo, assicurandosi comunque la piena funzionalità degli indirizzi PEC e PEO (già indicati in relazione ai vari uffici e che saranno in seguito nuovamente precisati con separati provvedimenti).

Par. II) – Sotto il profilo della programmazione dell'attività processuale che potrà essere espletata dal 12 maggio p.v. al 31 luglio 2020, la stessa, tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in atto, del necessario rispetto delle misure innanzi precisate e delle indicazioni del Ministero della Salute e, in particolare, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone, l'attività giudiziarie e le udienze saranno trattate, all'esito della riunione del 21.4.2020 con Presidenti e i Coordinatori delle sezioni penali e della riunione da remoto del 22.4.2020 con i Presidenti e i coordinatori delle sezioni civili, nonché all'esito di ampio confronto con la Procura della Repubblica presso il Tribunale e con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce, nei termini e nei limiti proposti dai Presidenti o dai Coordinatori delle varie Sezioni civili e penali nelle persone di: dr.ssa Portaluri, dr.ssa Mondatore, dr. Silvestrini, dr.ssa Mainolfi, dr. Tanisi, dr. Baffa, dr.ssa Vergine, dr. Cazzella, qui recepiti.

Non essendo quindi possibile ipotizzare una trattazione delle udienze – e del numero di processi – analoga al periodo antecedente l'emergenza epidemiologica in atto, è necessario fissare le **priorità** e le **rigorose modalità** che consentano di garantire il richiamato distanziamento sociale, nei termini di seguito precisati per i vari settori:

DISPONE:

Nel periodo di emergenza epidemiologica Covid-19 **troveranno applicazione**, per la trattazione delle udienze in forma scritta ex art. 83 cit. let. h) o da remoto ex art. 83 cit. lett. f) nei settori rispettivamente disciplinati, i presupposti e le modalità operative in particolare concordati, sentiti R.I.D. e Mag.rif., con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce, **nei seguenti**

PROTOCOLLI:

- 1°) un **protocollo di intesa per le udienze penali** volto a disciplinare le ipotesi di convalida di arresto o fermo, giudizio direttissimo e procedimenti di misure di prevenzione in videoconferenza o in collegamento da remoto, sottoscritto **in data 16 aprile 2020**;
- 2°) un **protocollo di intesa per la gestione delle udienze civili** dinanzi al Tribunale, sottoscritto **in data 5 maggio 2020**;
- 3°) un **protocollo di intesa per la gestione delle udienze in materia di rapporti familiari** davanti al Tribunale di Lecce, sottoscritto **in data 8 maggio 2020**;
- 4°) un **protocollo/regolamento per il deposito telematico delle negoziazioni assistite** per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, **sottoscritto in data 16 aprile 2020**;
- 5°) un **protocollo di intesa per la gestione delle udienze dinanzi agli Uffici del Giudice di Pace**, **sottoscritto in data 5 maggio 2020**;

Tali protocolli sono reperibili e consultabili sul sito internet del Tribunale di Lecce: www.tribunale.lecce.giustizia.it

Come da protocollo, dovrà essere comunicato alle parti l'invito alla trattazione scritta o da remoto e, in mancanza, l'udienza eventualmente fissata dovrà ritenersi rinviata d'ufficio a data da fissarsi.

Le operazioni peritali – ove possibile - si svolgeranno come previsto dall'art. 83, comma 7 lett. h-bis, del D.L. n°18/2020 conv. in L.n°27/2020.

L'attività presso le varie sezioni civili si svolgerà nei seguenti termini:

Sezione Prima Civile :

Giudizi con rito ordinario e sommario di cognizione, monocratici o collegiali:

trattandosi di udienze *che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti*, la trattazione potrà avvenire in forma scritta, secondo le modalità previste dall' art.83, comma 7, lett. h), sia per la concessione dei termini ex art. 183 comma 6 cpc, sia per la delibazione sulle richieste istruttorie ex art. 183 comma 7 cpc, sia per le udienze di precisazione delle conclusioni o per le udienze di discussione ex art. 281 sexies cpc;

saranno rinviate a data successiva al 31 luglio 2020, salva richiesta fondata su ragioni di gravi pregiudizi dal ritardo, tutte le udienze fissate per l'assunzione di mezzi di prova orale per giuramenti di ctu o per altri incumbenti che richiedano la presenza di soggetti (testimoni e consulenti) diversi dai difensori e dalle parti

Giudizi di interdizione e di inabilitazione:

Nei giudizi di interdizione ed i inabilitazione nei quali l'ascolto del resistente è delegato ai Gop e spesso avviene nel domicilio dell'interdicendo e dell' inabilitando, per l'intuibile rischio di contagio, le udienze saranno rinviate a data successiva al 31.7.2020, salvo che vi sia richiesta di trattazione urgente, nel qual caso potrà essere utilizzata l'aula al piano terra della sede di via Brenta avente il nr. 6, appositamente allestita con i presidi idonei a consentire il rispetto di norme e direttive del Ministero della Salute.

Giudizi con il rito del lavoro (in prevalenza dei giudizi con rito monocratico di opposizione ad ordinanza ingiunzione in primo e secondo grado e dei giudizi della Sezione Specializzata Agraria): saranno rinviati a data successiva al 31.7.2020, non presentando carattere di particolare urgenza, considerato, quanto ai primi, che potrà essere disposta la sospensione dell'ordinanza impugnata o la sospensione dell'esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado ex art. 283 cpc e, quanto ai secondi, che eventuali provvedimenti di rilascio dei fondi agricoli non potrebbero comunque per legge avere esecuzione prima della fine dell'annata agraria in corso (10 novembre 2020).

Procedimenti cautelari e ricorsi per sequestro conservativo o giudiziario:

In linea generale le udienze si svolgeranno con trattazione scritta (lett.h) art 83 citato) senza pregiudizio per il diritto di difesa come da protocollo.

Procedimenti di nuova opera e di danno temuto, procedimenti possessori, procedimenti di istruzione preventive:

La necessità in questi procedimenti dell'ascolto di informatori o della nomina di ausiliari, impone la valutazione, caso per caso, da parte del giudice designato tra il rinvio a data successiva al 31.7.2020, la trattazione scritta o la trattazione da remoto.

Negli accertamenti tecnici preventivi (art 696 cpc o nelle consulenze preventive ex art. 696 bis cpc) potrà disporsi il giuramento del ctu con modalità telematiche secondo il modello che sarà allegato al provvedimento di nomina o al verbale dell'udienza già fissata. Con successivo provvedimento il giudice, sulla base delle osservazioni e delle richieste delle parti, formulerà i quesiti definitivi al ctu con assegnazione dei termini per il deposito della relazione e fissazione, in base alla futura evoluzione epidemiologica del contagio da Covid 19, dell'inizio delle operazioni peritali eventualmente anche alla ripresa dell'attività ordinaria dopo il periodo di sospensione feriale.

Reclami contro i provvedimenti cautelari :

La scelta tra rinvio della trattazione ad udienza successiva al 31. 7.2020, trattazione scritta o da remoto sarà rimessa alla valutazione del Presidente del collegio.

Il provvedimento dovrà contenere l'espressa indicazione che le parti non costituite e destinatarie di notificazione analogica del provvedimento, le stesse potranno accedere al fascicolo informatico

mediante “richiesta di visibilità” al fine di acquisire l’indirizzo telematico della stanza virtuale, contenuto come link nel provvedimento di fissazione dell’udienza.

Il provvedimento dovrà inoltre contenere l’avvertimento alle parti che, previa verifica della sua regolare comunicazione a cura della cancelleria alle parti costituite, saranno adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti.

Giudizi di volontaria giurisdizione in composizione collegiale (a titolo esemplificativo: *ricorsi in materia elettorale ex art. 143 T U D.L.gvo n.267/2000; ricorsi ex art 1105 cod. civ. per l’amministrazione della cosa comune; ricorsi ex art 1129 cod. civ. per la nomina e revoca di amministratore di condominio; ricorsi ex art. 747 cpc autorizzazione alla vendita di beni ereditari in eredità beneficate o facenti parte di eredità giacenti; svincolo indennità di esproprio, titolo legale a possedere*) :

Si distinguerà tra procedimenti che richiedono la comparizione delle parti, per i quali vale quanto innanzi detto per i reclami al collegio, e quelli che possono essere definiti solo con la relazione in camera di consiglio (sempre che non richiedano incumbenti di carattere istruttorio con contatti esterni), per i quali dovrà ritenersi idonea la trattazione scritta.

Giudizi di volontaria giurisdizione in composizione monocratica (a titolo esemplificativo, *ricorsi ex art 481 cod. civ. e 749 cpc, ricorsi ex art 752 cpc, ricorsi ex art 528 cod. civ., provvedimenti di chiusura, devoluzione allo Stato e liquidazioni al curatore nelle eredità giacenti, autorizzazioni varie in procedure di eredità beneficate o giacenti, provvedimenti in tema di esecutori testamentari*):
si potrà provvedere, in linea generale, con trattazione scritta.

Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell’Unione Europea

I procedimenti di ***convalida dell’espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell’Unione Europea*** (art 10 ter, comma 3 D.Lgs. n.286/1998; art. 6 comma 5 D.lgs n142/2015; Artt.20,20 bis e 21 D.Lgs. n.30/2007) devono essere tenuti distinti dai **procedimenti di impugnazione dei provvedimenti di espulsione** (art. 13 comma 8 D. L.gvo n.286/1998 e art. 18 D.lgs n.150/2011) **e di allontanamento** (art. 22 del D.Lgs n.30/2007 e art. 17 del D.Lgs. n.150/2011), che, essendo giudizi ordinari, sono sottoposti alla sospensione dei termini e saranno rinviati d’ufficio a data successiva al 31.7.2020.

Anche per i ricorsi avverso i provvedimenti di diniego o di revoca della **protezione internazionale**, ex art. 35 bis D.Lgs n.25/2008, benché sottratti all’applicazione della legge n.742/1969, varrà la sospensione dei termini, anche con riferimento al termine decadenziale per l’impugnazione (in caso di richiedente residente in Italia 30 giorni o 15 in casi particolari ed in caso di ricorrente residente

all'estero rispettivamente 60 o 30 giorni), atteso l'effetto normalmente sospensivo di tali ricorsi, e ciò senza necessità che il ricorrente formuli espressa istanza cautelare. Tali giudizi quindi, di norma, andranno rinviati a data successiva al 31.7.2020.

Se, invece, il ricorso ex art. 35 bis d.lgs n.25/2008 non ha effetto automaticamente sospensivo, ossia quando l'impugnazione sia proposta:

- a) da un richiedente protezione internazionale destinatario di provvedimento di trattenimento;
- b) avverso un provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di protezione internazionale;
- c) avverso un provvedimento che rigetta la domanda di protezione internazionale per manifesta infondatezza;
- d) avverso un provvedimento adottato nei confronti di soggetto che abbia presentato la domanda direttamente alla frontiera o nelle zone di transito dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i relativi controlli;
- e) avverso un provvedimento adottato nei confronti di soggetto che abbia presentato la domanda dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare, al solo scopo di ritardare o impedire l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento;

il ricorrente avrà l'onere di presentare un'istanza di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato e su questa, trattandosi di un'istanza cautelare inerente i diritti fondamentali della persona, il giudice provvederà attraverso un contraddittorio cartolare. Una volta decisa l'istanza cautelare, l'udienza per l'audizione del ricorrente o la discussione sarà rinviata a data successiva al 31.7.2020, salvo che il termine massimo di trattenimento (dodici mesi) venga a scadere prima di detta data: ricorrendo, in tal caso, l'ipotesi in cui "la ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti, il procedimento sarà definito prima del 31.7.2020, preferibilmente con trattazione scritta.

Procedimenti ex art. 19 ter D. Lgs n.150/2011, ossia l'impugnazione dei provvedimenti di diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per motivi umanitari o di protezione speciale:

Poiché il ricorso non ha effetto normalmente sospensivo, **il ricorrente avrà l'onere di proporre istanza cautelare** ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs n.150/2011 ed il giudice provvederà come innanzi.

Procedimenti ex art. 3 commi 3 bis e ss. D. L.gvo n.25/2008, ossia ricorsi avverso i provvedimenti di trasferimento adottati dall'Unità Dublino: si tratta di procedimenti che dovrebbero avere presso questo tribunale uno spazio di applicazione quasi nullo, a seguito dell'adesione all'orientamento declinatorio della competenza territoriale di questo tribunale in favore di quello di Roma (in adesione a Cassaz., n.18755/2019)

Con collegamento da remoto, invece, i magistrati onorari continueranno a trattare procedimenti di **convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione Europea** (art 10 ter, comma 3 D.Lgs. n.286/1998; art. 6 comma 5 D.lgs. n.142/2015; Artt.20,20 bis e 21 D.Lgs. n.30/2007).

Nel rinvio delle cause a data successiva al 31.7.2020 tutti i magistrati dovranno tenere conto dei criteri di priorità stabiliti nelle tabelle e nei programmi di gestione dell'ufficio, ferma restando la facoltà delle parti di segnalare eventuali ragioni di urgenza al fine di ottenere l'anticipazione delle udienze differite.

Seconda Sezione Civile :

Procedimenti con udienza di prima comparizione non ancora fissata:

per i ricorsi in materia di famiglia – e per i ricorsi non cautelari in genere – per i quali non è ancora fissata l'udienza di comparizione, l'udienza sarà fissata con provvedimento che il presidente di sezione (per le comparizioni davanti al Collegio) o il giudice assegnatario adotterà **dopo il 31 maggio 2020** (per l'esigenza di trattare con priorità i procedimenti più vecchi, assoggettati a rinvio nel periodo di sospensione delle udienze, e limitare gli adempimenti di cancelleria rinviabili), salvo specifica richiesta della parte ricorrente, motivata con speciali ragioni di urgenza.

Sarà valutata la possibilità di ampliare temporaneamente il novero dei magistrati delegati per l'udienza presidenziale, al fine di recuperare le limitazioni di attività del periodo di sospensione delle udienze.

Udienze presidenziali :

Si potranno trattare per ciascuna udienza, con comparizioni in Tribunale (preferibilmente) o con collegamenti da remoto, non più di 5 – 6 procedimenti (a fronte dei 12 – 15 procedimenti ordinariamente sin qui trattati), da scegliere secondo i seguenti criteri di priorità:

- separazioni giudiziali (per l'assenza di pregressi provvedimenti regolativi) con dedotte esigenze di urgente regolamentazione dell'affidamento dei figli minori e di mantenimento per i figli, soprattutto se minori, e per il coniuge ricorrente;
- divorzi contenziosi con dedotta esigenza di modifica della regolamentazione in atto per gravi ragioni sopravvenute.

La comparizione delle parti, laddove disposta in Tribunale, avverrà con le seguenti cautele disposte nel presente decreto e, tendenzialmente, con un intervallo di un'ora tra l'orario fissato per una comparizione e l'orario della comparizione successiva.

Verrà valutata la possibilità di fissare la comparizione delle parti anche a decorrere dalle 9 e in orario pomeridiano, in tale ultimo caso tenendosi conto che il servizio di verifica della temperature corporea

fornito dalla Croce Rossa Italiana (al fine di non consentire l'ingresso a soggetti con temperature superiori a 37,5) si protrarrà sino alle ore 14,00 e che per le ore pomeridiane – ove necessario - dovrà essere inoltrata tempestivamente apposita richiesta.

I procedimenti che non sarà possibile trattare nel periodo 12 maggio – 31 luglio 2020 saranno rinviati a data successiva, con facoltà per ogni Presidente delegato, a decorrere dal mese di luglio, di svolgere un numero inferiore di udienze istruttorie (con eccezione di eventuali procedimenti connotati da urgenza) per incrementare, correlativamente, il numero di udienze presidenziali.

Le udienze per **separazioni consensuali** e **divorzi congiunti** fissate per maggio potranno essere rinviate, per dare la precedenza alla trattazione dei procedimenti contenziosi (in cui è più urgente l'esigenza di un intervento giudiziale di regolamentazione).

Per tutti i procedimenti a domanda congiunta sarà applicato quanto previsto nel sottoscritto protocollo; sarà cura ed interesse delle parti verificare tempestivamente la possibilità di giungere alla definizione consensuale delle condizioni di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio mediante convenzione di negoziazione assistita o accordo concluso davanti al Sindaco (artt. 6 e 12 d.l. 132/2014, conv. con modif. in l. 162/2014), con effetto deflattivo delle udienze.

Udienze istruttorie:

La trattazione di procedimenti “in presenza” sarà assolutamente residuale e limitata a casi di indifferibile urgenza e di impossibilità di trattazione in altro modo.

Dovranno, quindi, selezionarsi i procedimenti per i quali l'udienza si svolgerà con trattazione scritta o collegamento da remoto. La trattazione da remoto, che richiede l'impiego di maggiori risorse organizzative e di tempo, sarà riservata ai casi in cui vi sia una specifica esigenza di trattazione urgente e con ascolto di parti e difensori.

Anche presso la seconda sezione civile saranno trattati in forma scritta – come da protocollo - i procedimenti nei quali sia fissata: udienza di prima comparizione, udienza ex art. 183 co. 7 c.p.c. (decisione sulle richieste istruttorie), udienza di p.c.. Gli altri procedimenti saranno rinviati, salvi la valutazione di eventuali istanze di trattazione urgente da parte dei difensori.

Per le udienze di conferimento di incarico a C.T.U. sarà valutata la possibilità di udienza con collegamento da remoto.

Udienze collegiali del lunedì:

Sarà valutata la possibilità che ciascun relatore, nel lunedì fissato per l'udienza, organizzi la comparizione delle parti davanti a sé, con le modalità previste per le udienze presidenziali.

La comparizione davanti al Collegio sarà disposta solo nei casi di necessità.

Sarà valutata la possibilità di trattazione scritta, in particolare per le richieste di modifica, che riguardino solo profili economici, di precedenti regolamentazioni giudiziali.

Udienze del giudice tutelare

Come già avvenuto nella c.d. fase uno, i G.T. favoriranno la trattazione scritta delle istanze, con priorità per quelle connotate da urgenza,. La comparizione delle parti davanti al giudice, con le opportune cautele, sarà prevista solo per l'ascolto (presso l'aula n. 6 in via Brenta), non differibile, dei beneficiari nei procedimenti relativi ad Amministrazioni di Sostegno e negli ulteriori casi di estrema urgenza e impraticabilità di una differente modalità di trattazione.

Udienze di convalida di licenze o sfratti:

La particolare tipologia di udienza, che comporta la possibilità di comparizione personale degli intimati, appare non compatibile con le esigenze sanitarie della c.d. fase due e gli obiettivi in precedenza indicate: pertanto, per i procedimenti di convalida di licenze o sfratti le udienze da svolgersi fino al 31 luglio 2020 saranno rinviate d'ufficio a data successiva al 31 luglio 2020.

Sezione Terza Civile:

cause civili ordinarie di cognizione:

Con riferimento alle udienze fissate tra il 12 maggio ed il 31 luglio 2020 si garantiranno, con le forme di cui all'art.83, comma 7, lett. h, D.L. 18/020 e come da protocollo – tre tipi di udienze: - a) le udienze di prima comparizione delle parti ex art. 183 cpc o ex art. 702 bis cpc; - b) le udienze di ammissione delle prove richieste con le memorie istruttorie; - c) le udienze di precisazione delle conclusioni.

Tutte le altre udienze fissate per l'assunzione di mezzi di prova o per altri incumbenti sono rinviate a data successiva al 31 luglio 2020, anche perché spesso impongono la presenza di soggetti (testimoni e consulenti) diversi dai difensori e dalle parti.

procedimenti cautelari ante causam e in corso di causa e procedimenti cautelari in sede di reclamo:

La sommarietà del rito ne consente la trattazione scritta in via telematica, senza pregiudizio per il diritto di difesa e come da protocollo.

Esecuzioni immobiliari:

Per le esecuzioni già pendenti sarà rinviata a data successiva al 31.7.2020 l'emanazione dei decreti ex art. 569 cpc, perché la loro esecuzione richiede attività (notifica al debitore esecutato e stima dell'immobile) che vanno evitate per il pericolo di contagio.

Le udienze di autorizzazione alla vendita saranno trattate in forma scritta ex art. 83, comma 7, lett. h) D.L. n. 18/2020.

Tenuto conto che la legge n. 27/2020 di conversione in legge del D.L. n.18/2020 ha previsto la sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa, prevedendo che *“Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare di cui all'art. 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore”*, l'ordinanza di vendita sarà emessa limitatamente alle procedure aventi ad oggetto immobili non abitativi, mentre saranno sospese le esecuzioni forzate relative agli immobili destinati a dimora abituale del debitore e dei suoi familiari.

Si terranno, ma esclusivamente con trattazione scritta, le udienze nelle quali si dovrà provvedere sulle istanze di conversione e su quelle di riparto. Nei provvedimenti di conversione si avrà cura di fissare il pagamento della prima rata con decorrenza da settembre 2020.

Nel caso di opposizioni all'esecuzione e di opposizioni agli atti esecutivi si provvederà come nei procedimenti cautelari in corso di causa.

Gli **esperimenti di vendita** già fissati sono attualmente sospesi e verranno riattivati sostituendo alla modalità sincrona mista la **modalità asincrona**, idonea a garantire il distanziamento sociale.

Procedure prefallimentari:

Anche per ragioni di opportunità verranno rinviate a dopo il 31.7.2020, in linea con la disposizione dell'art. 10 D.L. 8.4.2020 n. 23, che prevede la improcedibilità dei ricorsi per dichiarazione di fallimento presentati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020.

Nei casi di eccezionale urgenza i ricorsi per dichiarazione di fallimento saranno oggetto di trattazione scritta ex art. 83, comma 7, lett. h) D.L. n. 18/2020, salvo che il debitore non richieda tempestivamente la trattazione *“in presenza”*.

Procedure fallimentari:

In tali procedure le udienze si terranno solo per la verifica del passivo e per interloquire periodicamente con il curatore sullo stato della procedura.

Le udienze di verifica del passivo, non presentando particolari ragioni di urgenza, saranno rinviate a dopo il 31.7.2020, tenuto conto che a tali udienze sovente partecipano, oltre al curatore, molti creditori. Viceversa, saranno trattate per iscritto le c.d. udienze di procedura, nonché quelle di approvazione di rendiconto; analogamente, nulla osta all'approvazione dei piani di riparto.

Le vendite fissate in sede fallimentare potranno tenersi soltanto se siano state previste con modalità asincrona; invece, gli esperimenti di vendita fissati davanti al giudice delegato dovranno essere rinviati a dopo il 31.7.2020 ed in prospettiva i giudici delegati dovranno valutare se non sia opportuno passare al sistema di **vendita asincrona**.

Procedura di concordato preventive:

La fasi di preconcordato e di ammissione si svolgeranno con trattazione scritta in via telematica; per quanto riguarda la fase della procedura, non esistendo particolari motivi d'urgenza, si rinverranno a dopo il 31.7.2020 le adunanze dei creditori e le udienze di omologazione; la fase di esecuzione proseguirà regolarmente, salvo che per le udienze di vendita, che comportano attività (visita degli immobili, gare tra gli offerenti) che vanno evitate per il pericolo di contagio (salvo che non si sia già stabilito di procedere alla gara con modalità asincrona).

Procedure concorsuali minori:

Verranno trattate in forma scritta, non essendovi ragioni ostative allo svolgimento con tale modalità.

Procedure di sovraindebitamento:

La fase di ammissione si svolgerà con trattazione scritta, mentre verranno rinviate a data successiva al 31.7.2020 le udienze di omologazione degli accordi di composizione della crisi e dei piani del consumatore, in linea con la generale tendenza ad accordare un periodo di moratoria ai debitori, in considerazione della situazione di stagnazione economica e di disagio sociale conseguente alla epidemia da COVID – 19.

Altre procedure di volontaria giurisdizione:

Si svolgeranno con trattazione scritta in via telematica; ove sia stata già fissata un'udienza collegiale, verrà adottato altro decreto sostitutivo di quello di fissazione dell'udienza.

Verranno trattati i **procedimenti monitori** e le richieste di **liquidazione gratuiti patrocini**.

Esecuzioni mobiliari:

Potranno essere trattate in forma scritta, nel rispetto del protocollo d'Intesa per la gestione delle udienze civili dinanzi al Tribunale di Lecce sottoscritto in data 5-5-2020, solo le procedure esecutive presso il debitore o presso terzi ed ex art. 612 c.p.c. già iniziate e pendenti, in cui entrambe le parti, creditore e debitore, risultino costituite in giudizio con proprio difensore, ovvero le procedure, con udienza già fissata, in cui il debitore non si sia costituito, ovvero non abbia ritenuto di comunicare un domicilio ove ricevere comunicazioni (ad esempio procedure esecutive presso terzi, in cui si è già tenuta l'udienza di prima comparizione, rinviate per chiarimenti al terzo, per il deposito di note di precisazione del credito, per l'assegnazione delle somme, ecc., procedure esecutive mobiliari in cui risulti già eseguita la vendita con udienza fissata o da fissare solo per l'assegnazione delle somme, procedimenti di conversione del pignoramento e tutti i procedimenti di opposizione ex artt. 615, 617 e 619 c.p.c.).

Saranno invece dai giudici dell'esecuzione mobiliare rinviate a data successive al 31 luglio 2020 le procedure esecutive per le quali non risulta ancora fissata l'udienza e le procedure esecutive presso

terzi promosse da Agenzia delle Entrate e da Soget s.p.a., la valutazione di motivata istanza di trattazione urgente e non differibile.

Il Giudice dell'esecuzione mobiliare, nella scelta dei fascicoli da trattare, prediligerà i procedimenti di più antica iscrizione a ruolo, i procedimenti già fissati per l'assegnazione delle somme nei pignoramenti presso i terzi, nei procedimenti esecutivi mobiliari presso il debitore e nei procedimenti di conversione del pignoramento, nonché i sub-procedimenti cautelari ex artt. 615, 617 e 619 c.p.c., valutata per questi ultimi l'urgenza caso per caso, nonché quei procedimenti che presentino profili di urgenza, solo ove la trattazione sia stata sollecitata con motivata istanza da una delle parti interessate. L'udienza fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato "fuori udienza" il provvedimento del giudice; se con detto provvedimento il giudizio non venisse definito, il giudice avrà cura di prendere i provvedimenti necessari all'ulteriore corso del giudizio, eventualmente fissando ulteriore udienza.

Lo svolgimento dell'udienza con trattazione scritta, resta la modalità prevalente e preferibile e andrà attestato dal Dirigente della cancelleria sulla base delle risultanze dei registri informatici.

Sezione Lavoro

L'art. 83 c. 7 lett. h) prevede: lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice. Tanto viene precisato al solo fine di chiarire che si ritiene che tale previsione generale "udienze civili" includa anche le controversie soggette al rito del lavoro. Tenuto conto di ciò si ritiene che, data la natura emergenziale della normativa e la ratio sottesa alla stessa, con tale modalità potranno essere trattate le controversie ex art. 409 ss. Cpc, anche laddove le stesse siano mature per la decisione, ritenendosi la previsione ivi riportata derogatoria rispetto alla disciplina dell'art. 429 cpc nella parte in cui prevede la lettura del dispositivo e/o della sentenza completa di motivazione all'esito di camera di consiglio.

Pertanto, per le cause per le quali il singolo magistrato ritiene applicabile la modalità di trattazione cartolare, verrà indicata - con apposito provvedimento telematico - la data in cui la controversia verrà formalmente chiamata, mantenendo eventualmente l'udienza già in precedenza fissata, assegnando alle parti - come da protocollo - i seguenti termini, fatta salva la possibilità per il giudice di assegnare termini minori ove non vi sia opposizione delle parti:

a) un termine sino a 10 giorni prima dell'udienza per il deposito telematico delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

b) un termine sino a 5 giorni prima dell'udienza per il deposito telematico di note scritte contenenti eventuali deduzioni di replica alle istanze e conclusioni depositate dalle controparti.

La cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento di assegnazione dei termini per le note ai difensori delle parti costituite con congruo preavviso, e comunque in un termine non inferiore a 20 giorni prima della udienza e ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "trattazione scritta".

I termini per i procedimenti ex art. 700 c.p.c. – anche in fase di reclamo- e per gli altri procedimenti cautelari (ivi compresi i procedimenti ex lege n°92/2012, possono essere ridotti rispetto a quelli di cui ai punti 1 e 2.

Il giudice – nella data indicata - verificherà la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento di cui al punto 1) e il deposito delle note, tenuto conto che il mancato adempimento di tale onere è da intendersi quale mancata presenza all'udienza.

All'esito di tali adempimenti, provvederà al deposito del relativo provvedimento in via telematica (dispositivo di sentenza, sentenza contestuale o ordinanza all'esito di riserva).

In considerazione della particolarità della procedura cartolare, che richiede attività di inserimento in telematico di vari atti (verbale di udienza, ordinanze, dispositivi e sentenze) che devono essere poi inseriti nel SICID dal personale di Cancelleria (attività quest'ultima che non può essere espletata da remoto), sarà disposta la trattazione in modalità cartolare dei seguenti procedimenti:

- a) procedimenti ordinari maturi per la decisione e rispetto ai quali è stata esaurita la eventuale istruttoria testimoniale, privilegiando i procedimenti con iscrizione ultratriennale;
- b) procedimenti cautelari ex 700 c.p.c. anche in fase di reclamo;
- c) procedimenti ex lege 92/2012;
- d) procedimenti di opposizione ad ATP in materia previdenziale ed assistenziale nell'ipotesi in cui sia stata già depositata la c.t.u..

Verranno trattati i procedimenti monitori e le richieste di liquidazione gratuiti patrocini.

Per i procedimenti di cui ai punti b) e c), qualora sia necessaria l'escussione di informatori, l'udienza sarà tenuta con le cautele innanzi indicate.

I procedimenti per ATP ex art. 445 bis c.p.c., per la parte dal Presidente delegata ai GOT, saranno da quest'ultimi trattati in modalità cartolare.

In considerazione del considerevole numero di procedimenti in materia di previdenza ed assistenza pendenti davanti alla sezione lavoro, l'eventuale conferimento dell'incarico peritale avverrà nel seguente modo:

il c.t.u. verrà abilitato all'accesso al fascicolo telematico e riceverà dalla Cancelleria - unitamente alla nomina e alla indicazione dei quesiti – un modello di dichiarazione di accettazione dell'incarico

recante la formula di giuramento, che dovrà sottoscrivere digitalmente e depositare nel fascicolo telematico del procedimento;

la fissazione delle operazioni peritali - ove necessiti lo svolgimento di attività quali, a titolo esemplificativo, ispezioni, sopralluoghi, esami clinici etc. - verrà differita a data successiva al 31 luglio 2020, salvo comprovate esigenze d'urgenza.

Sezioni Prima e Seconda Penale

Verrà garantita la celebrazione:

- a) Dei processi, monocratici e collegiali, a carico di imputati detenuti (per la stessa causa oggetto del processo), in custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari, a prescindere da una loro istanza di parte;
- b) Dei processi collegiali per i quali risulti fissata la discussione (salvo che si tratti di processi con un numero tale di imputati e parti da non garantire il necessario distanziamento sociale);
- c) Dei processi collegiali fissati in prima comparizione (c.d. udienze-filtro), ferma la deroga di cui alla lettera b);
- d) Dei processi, monocratici o collegiali in cui risultano adottate misure cautelari reali di rilevante valore;
- e) Su richiesta di parte, ove il numero di processi da trattare per udienza, ai sensi delle lettere da a – d), lo consenta, anche dei processi in cui siano applicate misure cautelari diverse da quelle custodiali o che presentino, comunque, carattere d'urgenza, espressamente verificata dal Giudice, ovvero, nel rito monocratico, di processi fissati per la discussione. Sempre su richiesta di parte saranno trattati incidenti di esecuzione e procedimenti camerati, verificata l'urgenza.

La richiesta dovrà pervenire nella Cancelleria del Giudice almeno 5 giorni prima dell'udienza fissata.

In tutti questi casi, infatti, la presenza in aula – ove il processo si celebrerà a porte chiuse ex art. 472, c. 3°, cpp e con la sola presenza della stampa per garantirne, ove prevista, la pubblicità – sarà limitata a poche persone che resteranno adeguatamente distanti fra loro, collocate in postazioni preventivamente individuate (con l'ausilio del medico competente) ed appositamente segnalate. Sarà cura del Presidente del Collegio giudicante o del Giudice ottenere il rigoroso rispetto di tale misura.

Resta fermo che, sull'accordo delle parti, il processo potrà essere trattato da remoto.

Tutti gli altri procedimenti, che non rientrano fra quelli di cui alle disposizioni precedenti, saranno rinviati con provvedimento fuori udienza e relativa comunicazione informatica al PM e a difensori.

I rinvii relativi alle udienze-filtro nei processi con rito monocratico saranno effettuati con provvedimento emesso fuori udienza e preventivamente comunicato alle parti almeno dieci giorni prima dell'udienza stessa o comunque in maniera tale da consentire il tempestivo deposito delle liste testimoniali ex art. 468, comma 1°, c.p.p. (tanto al fine di evitare numerosi – ed inutili – accessi in Cancelleria).

I processi che potranno essere celebrati con le modalità di cui al punto 1) lett. A-D), saranno preventivamente individuati dai Presidenti di Sezione o dal Giudice titolare del ruolo e saranno chiamati ad orari prefissati (prima i processi con detenuti, poi eventuali filtro, infine le discussioni). Di tanto si darà comunicazione informatica ai difensori delle parti, con indicazione dell'aula e dell'orario di chiamata del processo (con la specificazione che le parti dovranno essere assolutamente puntuali, onde evitare le conseguenze previste dal codice in caso di mancata comparizione). Sarà cura del difensore rendere edotto il proprio assistito delle comunicazioni ricevute. Dell'orario indicato nella comunicazione terrà conto il P.M., indicandolo a sua volta nella citazione degli eventuali testimoni da esaminare. Sarà cura delle Cancelleria predisporre lo statino d'udienza, con gli orari indicati, darne comunicazione al Consiglio dell'Ordine e farne affiggere copia all'ingresso dell'aula; Il Presidente del Collegio giudicante o il Giudice (a seconda del rito) curerà che sia rigorosamente rispettato l'orario indicato nello statino d'udienza (preventivamente comunicato ai difensori e al P.M.), se del caso mediante contingentazione dei tempi per requisitorie e arringhe difensive (avuto riguardo al numero di processi fissati per l'udienza). Si sollecita il deposito di memorie scritte al fine di semplificare la discussione e, comunque, la preventiva indicazione, da parte del difensore o del P.M., della presumibile durata della sua discussione. Ove l'attività processuale, compresa la pronuncia della sentenza, non consentisse il rigoroso rispetto degli orari prefissati, il processo sarà rinviato ad altra udienza per la sua ultimazione;

Il Presidente del Collegio giudicante o il Giudice darà disposizioni, ai testi che dovranno essere esaminati, tese a garantire il necessario distanziamento fisico degli stessi anche nell'aula dove saranno collocati, in attesa di essere chiamati a deporre. A tal fine potrà essere utilizzata anche l'aula c.d. "Cappuccilli 2", considerato che l'aula Cappuccilli è priva di apposita saletta. Giudici, ausiliari e parti dovranno far uso di guanti e mascherine (chirurgiche o FFP2 senza valvola), anche in presenza di schermi in plexiglass (la cui collocazione sarà preventivamente curata dai Capi degli uffici giudiziari). Gli imputati liberi o ristretti agli arresti domiciliari potranno partecipare all'udienza, alle condizioni sopra evidenziate, mentre gli imputati ristretti in carcere parteciperanno in videoconferenza.

All'esito dell'esperienza maturata in questa fase, ove positiva, si proverà ad estendere la platea dei giudizi oggetto di trattazione, a partire, nell'ordine: da quelli in cui risultano adottate misure cautelari reali e, a seguire, da quelli relativi a reati a rischio di prescrizione, o relativi a gravi infortuni sul lavoro o infine quelli le cui vittime rientrano nelle c.d. "fasce deboli".

Sezione GIP-GUP

1) Presso tale sezione sarà garantita la celebrazione di:

- udienze di convalida di arresto o di fermo o dell'ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare
- udienze da fissarsi ai sensi dell'art. 294 c.p.p.
- udienze nei procedimenti in cui siano state richieste o applicate misure di sicurezza detentive
- udienze nei procedimenti a carico di persona cui è stata applicata la misura della custodia cautelare o degli arresti domiciliari (a prescindere dall'istanza di parte);
- udienze fissate per la sola discussione nei soli procedimenti in cui è stato ammesso il rito abbreviato 'secco' ;

2) nei procedimenti per cui vale il regime eccezionale di cui all'art. 83, comma 3 D.L. 17 marzo 2020, lett b) ultima parte, le udienze:

- nei procedimenti in cui siano state applicate misure cautelari non custodiali
- nei procedimenti a carico di persona nei cui confronti sia stata applicata misura di sicurezza non detentive
- nei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione
- fissate per la sola discussione nei soli procedimenti in cui è stato ammesso il rito abbreviato 'condizionato' ;

saranno celebrate:

- solo su richiesta di parte (detenuti, imputati, proposti o i loro difensori), con COMUNICAZIONE da inoltrare all'indirizzo PEC: gipgup.tribunale.lecce@giustiziacert.it, almeno CINQUE GIORNI prima dell'udienza al fine di consentire la predisposizione delle necessarie misure precauzionali
- il singolo giudice provvederà a verificare la possibilità di celebrare l'udienza in sicurezza e, in caso positivo, a predisporre le necessarie e possibili misure precauzionali.

3) nei procedimenti per cui vale il regime eccezionale di cui all'art. 83, comma 3 D.L. 17 marzo 2020, lett c), le udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'art. 392 c.p.p., saranno celebrate

- solo su richiesta di parte (pubblico ministero, indagato, parte offesa) con COMUNICAZIONE da inoltrare all'indirizzo PEC: gipgup.tribunale.lecce@giustiziacert.it, almeno CINQUE GIORNI prima dell'udienza al fine di consentire la predisposizione delle necessarie misure precauzionali
- sempre che il giudice formuli, su richiesta di parte, dichiarazione di urgenza con provvedimento motivato e non impugnabile.
- il singolo giudice provvederà a predisporre le necessarie e possibili misure precauzionali in ragione del luogo ove si terrà l'ascolto.

4) resta salva la possibilità di celebrazione di udienze, anche in procedimenti diversi da quelli elencati ai superiori punti 2.1, 2.2 e 2.3, ove gli stessi presentino carattere di urgenza (anche e soprattutto in relazione ai criteri di priorità legale) come tale rappresentato

- dal P.M. o dalla parte privata, con COMUNICAZIONE da inoltrare all'indirizzo PEC: gipgup.tribunale.lecce@giustiziacert.it, almeno CINQUE GIORNI prima dell'udienza al fine di consentire la predisposizione delle necessarie misure precauzionali
- sempre che il giudice formuli, su richiesta di parte, dichiarazione di urgenza con provvedimento motivato e non impugnabile;
- sempre che il giudice valuti la possibilità di celebrazione in sicurezza.

Tribunale del Riesame

Poiché i procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari devono essere celebrati senza possibilità di rinvio a data successiva al 31 luglio, ad integrazione di precedente nota organizzativa :

1) I procedimenti fissati in ogni udienza saranno trattati uno alla volta ad orario prestabilito che verrà indicato due giorni prima dell'udienza a seguito della predisposizione del ruolo, con intervalli di un quarto d'ora;

2) Qualora si rendesse necessaria una discussione più lunga, i difensori potranno farne richiesta nell'istanza di riesame o di appello al fine di predisporre per tempo il calendario di giornata;

3) In aula saranno presenti, per ciascun procedimento, i difensori, il Pubblico Ministero e i soggetti interessati a piede libero o sottoposti a misure diverse dalla custodia in carcere, con assoluto obbligo di indossare guanti e mascherina e mantenere le distanze, al fine di impedire gli affollamenti e ridurre il più possibile il rischio di contagio;

4) La partecipazione all'udienza, espressamente richiesta da indagati o imputati detenuti in carcere, sarà esclusivamente assicurata tramite videoconferenza;

5) Resta impregiudicata la facoltà per i difensori di inviare memorie a mezzo Pec in luogo della discussione orale in udienza.

Ufficio del Giudice di Pace

Presso gli Uffici del Giudice di Pace, sentita la Coordinatrice Presidente dr.ssa Portaluri, verranno trattati i giudizi nel rispetto del protocollo di Intesa sottoscritto in data 5 maggio 2020, al quale qui si rinvia essendo nello stesso precisate le attività e le udienze che verranno svolte nel periodo in esame. Per quanto eventualmente non disciplinato, si applicheranno – ove compatibili – i protocolli per il settore penale e per il settore civile.

L'udienza fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato “fuori udienza” il provvedimento del giudice; se con detto provvedimento il giudizio non venisse definito, il giudice avrà cura di prendere i provvedimenti necessari all'ulteriore corso del giudizio, eventualmente fissando ulteriore udienza.

La Cancelleria comunicherà la data dell'udienza (che può essere quella già fissata, oppure altra differita o anticipata su eventuale richiesta di dichiarazione di urgenza) assieme al provvedimento di assegnazione dei termini per le note ai difensori delle parti costituite; nello “storico del fascicolo” andrà inserita l'annotazione “*trattazione scritta*”.

Tutte le altre “*note di trattazione scritta*” (così da denominarsi), da depositare dai difensori nel termine assegnato, dovranno essere redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza con rinvio eventualmente a quelle già formulate in altri atti depositati.

Tutte le altre udienze fissate per l'assunzione di mezzi di prova, per giuramenti di CTU o per altri incumbenti che richiedano la presenza di soggetti (testimoni e consulenti) diversi dai difensori e dalle parti, dovranno essere rinviate a data successiva al 30 giugno 2020, salva richiesta delle parti di dichiarazione di urgenza ex art. 83 comma 3 lett. a) D.L. n.18/2020.

Lo svolgimento dell'udienza con trattazione scritta resta la modalità prevalente e preferibile e andrà attestato dal Dirigente della cancelleria sulla base delle risultanze dei registri informatici.

Si comunichi

Lecce, 9 maggio 2020

Il Presidente f.f. del Tribunale di Lecce

dr.ssa Anna Rita Pasca

